

Super Bonus di “stabilizzazione” dei tirocini di Garanzia Giovani avviati prima del 31 gennaio 2016

Attivo il "Super Bonus Occupazione - trasformazione tirocini" per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato (e quindi anche in Apprendistato Professionalizzante) un giovane che abbia svolto, oppure stia svolgendo, un tirocinio extracurricolare realizzato nell'ambito del programma Garanzia Giovani, purchè avviato entro il 31/01/2016

INDICAZIONI OPERATIVE

Cumulabilità con altri incentivi

L'incentivo Garanzia Giovani è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva con le seguenti regole:

- *incentivi non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori* - l'esonero contributivo triennale previsto dalla legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014). Si ritiene che tale cumulabilità sia possibile anche con lo sgravio contributivo biennale del 40% istituito dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) come chiarito nella circolare INPS n. 129/2015,
- *incentivi selettivi* - Il bonus è invece cumulabile nel limite del 50% dei costi salariali con gli incentivi che presentano un carattere di selettività nei confronti del datore di lavoro, tra cui:
 - l'incentivo per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate o occupate in particolari professioni o settori di attività, di cui all'art.4, co.8-11, Legge n. 92/2012;
 - l'incentivo per l'assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010;
 - l'incentivo previsto per l'assunzione di apprendisti di cui all'art. 22 del Legge 183/2011, in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove.

Deroga al “De Minimis”

Il bonus può essere fruito anche oltre i limiti “de minimis”, di cui al Regolamento (UE) n. 1407/13, al verificarsi di determinate condizioni, che, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al programma. In particolare, come chiarito dall'INPS nella circolare n. 32 del 16 febbraio 2016, per i giovani aventi un'età compresa tra i 16 e i 24 anni, l'incentivo può fruito oltre tali limiti del “De Minimis” qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

Per i giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un'età compresa tra i 25 ed i 29 anni, invece, per fruire dell'incentivo all'assunzione anche oltre i limiti del regime “de minimis” è necessario che, in aggiunta alla realizzazione dell'incremento occupazionale netto, sussista almeno una delle seguenti condizioni:

- il giovane non deve avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- il giovane non deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale oppure, in alternativa, deve aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- il giovane deve essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% l'analoga disparità media rilevata in tutti i settori economici dello Stato.

L'INPS, nella suddetta circolare, ha inoltre precisato che l'incentivo può essere comunque fruito qualora, con l'assunzione del giovane, l'incremento occupazionale netto non si sia realizzato a causa di una riduzione del personale nei 12 mesi antecedenti dovuta ad una delle seguenti motivazioni:



- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Il requisito dell'incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro occupati nei 12 mesi precedenti la nuova assunzione presso il medesimo datore di lavoro si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

L'INPS ricorda, che ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 150/2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti. Pertanto, il bonus è riconosciuto solo se, trascorso il primo mese di calendario dalla costituzione del rapporto di lavoro per cui si è chiesto il beneficio, viene mantenuto l'incremento occupazionale inizialmente realizzato, ossia non sono intervenute cessazioni anticipate dei rapporti di lavoro in essere alla data dell'assunzione, oppure riconducibili ad una delle cause in precedenza descritte (dimissioni volontarie, invalidità, licenziamento per giusta causa, ecc.). In caso contrario, dovrà essere effettuato un ricalcolo del numero medio di ULA presunte per i 12 mesi successivi all'assunzione, allo scopo di accertare se, nonostante tali cessazioni, la forza lavoro che si prevede di impiegare continui ad essere superiore a quella media dei 12 mesi precedenti l'assunzione.

Iter di riconoscimento

L'iter di riconoscimento del bonus occupazionale si articola in diverse fasi. L'incentivo sarà essere concesso ai datori di lavoro entro i limiti delle risorse assegnate per ogni regione e provincia autonoma.

Domanda preliminare

Il datore di lavoro dovrà inoltrare una domanda preliminare di ammissione all'incentivo avvalendosi esclusivamente del modulo "GAGI", disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet www.inps.it.

Autorizzazione INPS

Una volta inviato il modulo, l'INPS verificherà i dati relativi al giovane indicati in sede di registrazione al "Programma Garanzia Giovani" e quale sia la sua classe di profilazione.

Nel caso in cui non risultasse tale classe, l'Istituto sospende l'iter in quanto sarà il Ministero del Lavoro ad invitare la regione e provincia autonoma a procedere con la profilazione del giovane.

Qualora entro 15 giorni dall'invito non si sarà provveduto all'assegnazione della classe di profilazione, procederà all'attribuzione direttamente il Ministero.

Assunzione

Una volta che il datore di lavoro avrà ricevuto la comunicazione di positiva prenotazione dei fondi, dovrà procedere all'assunzione o trasformazione, qualora non vi avesse già provveduto, entro 7 giorni lavorativi.

Domanda definitiva

Entro 14 giorni lavorativi dalla predetta data di prenotazione, sarà necessario altresì fornire prova dell'avvenuta assunzione o trasformazione chiedendo la conferma sempre in via telematica.

Fruizione dell'incentivo

L'utilizzo dell'incentivo avverrà mediante conguaglio/ compensazione attraverso le denunce contributive (Uniemens o DMAG, per i lavoratori agricoli).

Per i contratti a tempo indeterminato il bonus va da 3mila per i giovani con profilazione bassa a 12 mila euro per quelli con profilazione molto alta.